



ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

GUIDA ALLA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA IN EDILIZIA

2017

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i.

GUIDA ALLA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI ORDINARIA IN EDILIZIA
2017

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i.

a cura di Paolo Castellano, Direzione Relazioni Industriali ANCE

INDICE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
1.1 Imprese ammesse all'intervento	5
1.2 Lavoratori beneficiari	6
2. CAUSE DI INTERVENTO	7
2.1 Fattispecie	7
2.2 Causali di intervento di maggior interesse per il settore edile	8
3. DURATA DELL'INTERVENTO	16
4. INDIVIDUAZIONE UNITÀ PRODUTTIVA	17
4.1 Nozione	17
4.2 Indicatori unità produttiva	18
4.3 Termini per la registrazione delle unità produttive	18
5. MISURA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE	19
6. CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO E ADDIZIONALE	20
7. ADEMPIMENTI AZIENDALI	21
7.1 Procedura	21
7.2 Modalità di presentazione e compilazione della domanda	21
7.3 Termine di presentazione della domanda	23
7.4 Richiesta di rimborso o di pagamento diretto	23
7.5 Provvedimento di concessione o reiezione	24
7.6 Ricorso	25
8. COPERTURA PREVIDENZIALE	25
9. FERIE E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA	26
10. MALATTIA E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA	27

“Con la presente guida, si intende fornire alle imprese del settore edile un sintetico e schematico quadro riepilogativo della normativa e della prassi amministrativa riguardante la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo), riformata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.mi..

Il documento, di taglio prettamente operativo, redatto anche grazie alle segnalazioni pervenute dal sistema associativo territoriale e dal costante confronto con la Direzione Generale dell’Inps, consente, a due anni dall’entrata in vigore della nuova normativa, di focalizzare i principi generali che caratterizzano le dinamiche di accesso alla Cassa Integrazione ordinaria nel settore edile”.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Imprese ammesse all'intervento di Cigo

La disciplina della Cigo ed i relativi obblighi contributivi si applicano, tra le altre, alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia ed affini.

Non sono tutelate dalla Cigo le situazioni che rientrano nella sfera personale del datore di lavoro o del lavoratore. Pertanto il rischio specifico tutelato dalla Cigo deve prevedere dei requisiti fondamentali. Si tratta in particolare di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.

Transitorietà della situazione aziendale e **Temporaneità** dell'evento:

- quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di Cigo, la ripresa della normale attività lavorativa.
- la ripresa dell'attività lavorativa si deve intendere riferibile sempre all'azienda o all'unità produttiva nel loro complesso e non dipende necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente considerati.
I licenziamenti o le dimissioni devono essere valutati nel loro complesso; pertanto, se da un lato non dispongono alcun effetto sull'efficacia dell'autorizzazione stessa e sulla spettanza delle integrazioni salariali sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, dall'altro vengono valutati in occasione delle successive richieste d'intervento.

Non imputabilità

- involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti e non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale.

Quanto alla problematica riconducibile alla nozione di "ciclicità" degli eventi, da cui scaturisce una contrazione dell'attività lavorativa in periodi ricorrenti dell'anno, l'Inps, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, ha confermato che *"non è riconducibile alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell'attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale"*.

1.2 Lavoratori beneficiari

Sono destinatari della Cigo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti.

REQUISITO SOGGETTIVO

Il lavoratore deve aver maturato presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento integrativo un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni (sono compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e periodi di maternità obbligatoria; sono esclusi i periodi di malattia) alla data di presentazione della domanda di Cigo.

Il requisito soggettivo dell'anzianità fa riferimento alle giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria; va computato il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni a settimana, nonché il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.

In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il periodo anteriore alla variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore.

L'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale è stato impiegato nell'attività appaltata.

In merito al criterio di misurazione dell'anzianità di effettivo lavoro, il Ministero del lavoro ha precisato che il cantiere rappresenta una unità produttiva (cfr. Capitolo 4, pag. 18), ai fini della concessione del trattamento di Cig, se ha durata minima di 30 giorni. Nel caso di durata inferiore, sarà considerata come unità produttiva di riferimento la sede dell'impresa, cui sono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.

L'anzianità di effettivo lavoro non è richiesta per le domande di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili.

2. CAUSE DI INTERVENTO

2.1 Fattispecie

Il Decreto Legislativo 15 aprile 2016, n. 95442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016, ha individuato le causali integrabili in:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.

In particolare, si tratta delle seguenti fattispecie:

- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.

TABELLA NUOVI CODICI EVENTO

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
1	Motivi meteorologici - Sett. industria
2	Motivi meteorologici - Sett. edilizia
3	Incendi, crolli o alluvioni
4	Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità
5	Sciopero e picchettaggio di maestranze non in C.I.G.
6	Mancanza di energia elettrica
8	Sospensione lavori per ordine Autorità/Ente Pubblico
11	Crisi temporanea di mercato
12	Mancanza di ordini, commesse e lavoro
25	Mancanza di materie prime o componenti
26	Fine cantiere
27	Fine lavoro
28	Fine fase lavorativa
29	Manutenzione straordinaria
31	Guasto ai macchinari
33	Perizia di variante e suppletiva al progetto

Non sono meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie, in quanto non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente:

- mancanza di fondi;
- chiusura per ferie;
- preparazione campionario;
- infortunio o morte del titolare;
- sosta stagionale, inventario;
- mancanza di fondi impresa committente.

2.2 Causali di intervento di maggior interesse per il settore edile

Qui di seguito vengono schematicamente rappresentate le principali caratteristiche che contraddistinguono le causali di intervento maggiormente utilizzate dalle imprese del settore edile e i relativi indici di accoglimento che devono essere richiamati nelle rispettive relazioni tecniche (fac-simile forniti dall'Inps).

MANCANZA DI LAVORO/COMMESSE E CRISI DI MERCATO

La fattispecie che integra la causale mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato si caratterizza dalla contrazione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse. Non è integrabile nelle ipotesi di aziende che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre. La relazione tecnica deve riportare l'andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa; è necessario a tal fine che le imprese documentino l'andamento degli ordini o delle commesse e, facoltativamente, presentino i dati di bilancio. Tale facoltà diviene un obbligo nel momento in cui, a richiesta dell'Inps, l'azienda è tenuta a presentare la documentazione contenente gli indicatori economico finanziari di bilancio. Sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, l'andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni. L'azienda ha la facoltà di supportare gli elementi probatori con report sulle crisi del settore produttivo inerente alle attività dell'azienda, in caso di ricorso alla causale. Ai fini della previsione di ripresa dell'attività costituiscono elementi di valutazione non solo l'avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse ma anche, a titolo esemplificativo, *“i precedenti della azienda nel ricorso alla Cig, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in Cig rispetto all'organico complessivo, la durata delle richieste di Cig, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business”*.

**FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016
CAUSALE: MANCANZA DI LAVORO O DI COMMESSE**

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA E ALL'UNITA' PRODUTTIVA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)**

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov.
il residente a prov. cap
Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscale posizione INPS..... in riferimento alla richiesta delle
integrazioni salariali per il periodo dal..... al.....

DICHIARA

1. Illustrare l'attività aziendale e l'andamento negativo o involutivo a seguito della mancanza di ordini e di commesse in relazione all'attività aziendale dei due anni precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni;
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza, inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;
3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, etc.);
4. Ulteriori annotazioni

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI ²				
		Anno_____	Anno_____	Anno in corso
Fatturato				
Risultato operativo				
Risultato d'impresa	Utile			
	Pareggio			
	Perdita			
Indebitamento				
Debiti finanziari nei confronti di	Banche			
	Istituti finanziari			
	Società controllante			
	Altro			
Debiti verso fornitori				

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

**FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016
CAUSALE: CRISI DI MERCATO**

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.)**

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov.
il residente a prov. cap
Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento alla richiesta delle
integrazioni salariali per il periodo dal..... al.....

DICHIARA

1. Illustrare il contesto economico-produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento evidenziando, in particolare, la temporaneità e gli effetti negativi sull'attività produttiva rispetto ai due anni precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni;
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;
3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, etc. etc.);
4. Ulteriori annotazioni

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI ²				
		Anno_____	Anno_____	Anno in corso
Fatturato				
Risultato operativo				
Risultato d'impresa	Utile			
	Pareggio			
	Perdita			
Indebitamento				
Debiti finanziari nei confronti di				
	Banche			
	Istituti finanziari			
	Società controllante			
	Altro			
Debiti verso fornitori				

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

FINE CANTIERE/FINE LAVORO, FINE FASE LAVORATIVA

Integrano le fattispecie fine cantiere o fine lavoro i brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro.

I brevi periodi di sospensione non devono essere superiori a tre mesi.

Integra la fattispecie fine fase lavorativa la sospensione dell'attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione e che rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego.

La sospensione quindi non deve riguardare l'intera maestranza.

Alla relazione tecnica per fine cantiere o fine lavoro, che deve contenere l'indicazione circa la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi, va allegata copia del contratto con il committente.

In caso di fine fase lavorativa, la relazione deve contenere una descrizione della fase lavorativa a cui allegare verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa medesima.

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016 CAUSALI: FINE CANTIERE O FINE LAVORO - FINE FASE LAVORATIVA

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov.

il residente a prov. cap

Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento alla richiesta delle
integrazioni salariali per il periodo dal..... al.....

DICHIARA

1. Illustrare l'attività aziendale documentando la durata prevista dei lavori, la fine degli stessi, la specializzazione dei lavoratori rimasti inattivi. In caso di fine cantiere o fine lavori indicare la data di inizio del nuovo cantiere o lavoro.
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;
3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, etc. etc.);
4. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Integra la fattispecie perizia di variante e suppletiva al progetto, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare o ampliare il progetto originario per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera.

La relazione tecnica dovrà contenere indicazioni circa l'imprevedibilità della variante al progetto e la non imputabilità alle parti o al committente.

Laddove necessario, può essere presentata la documentazione probatoria o la dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante.

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016 CAUSALE: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL PROGETTO

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA	
Denominazione	
Matricola/Codice fiscale	
Unità Produttiva	
Data inizio attività produttiva	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov.
il residente a prov. cap

Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento alla richiesta delle
integrazioni salariali per il periodo dal..... al.....;

DICHIARA

1. Illustrare la natura dell'evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità rispetto al progetto originario e gli effetti negativi che il suddetto evento ha prodotto per il datore di lavoro comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della stessa;
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro, dei lavoratori o del committente;
3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine;
4. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

EVENTI METEO

Si riporta di seguito la nuova tabella dei codici evento Cigo classificati come eventi oggettivamente non evitabili (EONE) tra i quali gli eventi meteo nel settore edile:

EVE_COD_EVENTO_PK	EVE_DESC_EVENTO
1	Motivi meteorologici - Sett.industria
2	Motivi meteorologici - Sett.edilizia
3	Incendi, crolli o alluvioni
4	Impraticabilità dei locali anche per ordine della P. autorità
6	Mancanza di energia elettrica
31	Guasto ai macchinari
55	Sisma 2016

Integra la fattispecie eventi meteo la sospensione o riduzione di attività dovuta ad intemperie stagionali.

Gli eventi meteo che possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali devono rispettare i valori richiamati nel messaggio Inps n. 28336 del 28 luglio 1998.

In linea di massima, sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento, le precipitazioni:

- tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;
- di mm. 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti;
- mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.

Criteri analoghi a quelli utilizzati per l'incidenza della pioggia si applicano per la neve. Si precisa che per determinati tipi di lavori (es. lavori stradali, scavi, ecc.) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo.

La nebbia e la foschia non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazione del lavoro. Se tuttavia tali fenomeni si presentano con un carattere di particolare intensità ed eccezionalità, oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (ad esempio lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale), possono essere valutabili per la concessione del trattamento integrativo. L'oscurità non è consi-

derata fattispecie integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno.

Per quanto riguarda il vento, quale parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelle svolte ad una altezza elevata, sulle gru e quelle che richiedono l'uso della fiamma ossidrica. Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto. Circa gli eventi meteo che giustificano la concessione del trattamento, l'Istituto ammette la concessione dell'intera giornata di Cigo anche se le temperature pari o inferiori ai zero gradi centigradi (gelo) non si protraggono nell'arco delle 24 ore, a condizione che le lavorazioni in atto nel cantiere richiedano una temperatura superiore a zero gradi e le temperature da gelo siano state registrate fino alle ore 10 (in questo e negli altri casi fanno fede i bollettini meteo ufficiali acquisiti direttamente dalle sedi dell'Inps). Anche temperature molto elevate (superiori a 35 gradi) possono giustificare la concessione della Cigo nei luoghi di lavorazioni esposti al sole o comunque svolte con l'uso di materiali sensibili a elevati livelli di calore. Si precisa che, ai fini della concessione, valgono anche le temperature cosiddette percepite (anche se quelle reali sono inferiori ai limiti indicati).

Per alcune lavorazioni, inoltre, possono rilevare la eventuale presenza di neve o ghiaccio nonché elevate quantità di pioggia verificatisi nei giorni precedenti.

La relazione tecnica dettagliata deve indicare l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché una descrizione sommaria delle conseguenze che l'evento ha determinato.

Ferma restando la relazione tecnica aziendale che dovrà contenere indicazioni circa l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento meteo e le relative conseguenze sull'attività in corso, resta confermato l'onere per le imprese di autocertificare, nella relazione tecnica, l'avversità atmosferica in relazione alla quale viene inoltrata l'istanza di concessione della Cigo.

L'Inps acquisisce di ufficio i bollettini rilasciati da organi accreditati al fine di verificare quanto autocertificato dall'azienda.

In relazione alle domande di Cigo presentate per eventi meteo e all'onere di acquisizione dei relativi bollettini a carico delle Sedi Inps, gli operatori delle sedi Inps potranno consultare in intranet l'elenco dei link dei siti ai quali fare riferimento per il reperimento degli stessi.

Quanto sopra consentirà agli operatori di sede, nei casi in cui l'evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all'indirizzo dell'unità produttiva con cui si individua la sede competente all'istruttoria, di acquisire dati meteo di pertinenza del territorio di altre regioni.

**FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016
CAUSALE: EVENTI METEOROLOGICI**

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)**

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov.
il residente a prov. cap
Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento alla richiesta delle
integrazioni salariali per il periodo dal..... al.....

DICHIARA

1. Illustrare l'attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;
2. Specificare l'evento meteo e l'orario nel quale si è verificato;
3. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

3. DURATA DELL'INTERVENTO

Con riferimento a ciascuna unità produttiva la sola integrazione salariale ordinaria (Cigo), relativa a più periodi non consecutivi, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

In caso di utilizzo continuativo per 52 settimane per la medesima unità produttiva sarà possibile presentare una nuova istanza solo a condizione che siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività.

Ai fini del computo del suddetto limite temporale, si tiene conto anche dei periodi anteriori al 24 settembre 2015, non essendo stata modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile per le integrazioni salariali ordinarie.

Il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane

Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, vanno computati nel limite massimo delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (es. meteo).

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2015, n. 24 ha confermato, ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario, l'applicazione della circolare Inps 20 aprile 2009 n. 58, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Fermi restando i limiti di durata previsti nel biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di Cigo che superino il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell'istanza di integrazione salariale. A tal fine, le sedi Inps per il calcolo dell'1/3 possono utilizzare le ore fruite dall'azienda in luogo di quelle autorizzate.

4. INDIVIDUAZIONE UNITÀ PRODUTTIVA

4.1 Nozione

L'unità produttiva in edilizia si identifica con la sede e/o i cantieri. Non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro (unità operative), quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata.

La definizione di "unità produttiva", anche rapportata al concetto di "unità operativa", assume rilevanza ai fini della cassa integrazione guadagni, in quanto solo nei confronti della prima è possibile ricondurre l'intervento degli ammortizzatori sociali.

L'unità produttiva, pertanto, è il centro di imputazione:

1. per definire il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
2. per calcolare i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell'ammortizzatore sociale;
3. per definire l'incremento del contributo addizionale;
4. per individuare la competenza delle sedi Inps per la trattazione delle istanze.

Nelle realtà aziendali, possono riscontrarsi situazioni in cui un plesso produttivo sia censibile sia come unità operativa sia unità produttiva (es. la sede di lavoro principale).

La codifica della sede di lavoro principale (codice 0), costituendo allo stesso tempo unità operativa e unità produttiva, viene effettuata automaticamente dalla procedura di iscrizione e variazione azienda.

Il censimento di eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale (ad esempio un cantiere edile), invece, deve essere effettuato dall'azienda sempre utilizzando la suddetta procedura che prevede un sistema di numerazione progressiva, sulla base di valori crescenti a partire da 1. Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro che costituisce sempre unità operativa, la procedura consente di autocertificare (cfr. paragrafo 4.2) il possesso dei requisiti anche al fine di registrare tale sede come unità produttiva.

Resta fermo che non è possibile presentare domande di Cassa integrazione per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.

4.2 Indicatori unità produttiva

Per la corretta identificazione dell'unità produttiva, gli indicatori devono essere oggetto di autocertificazione, da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

In caso di cantieri edili e affini, in sede di iscrizione dell'unità produttiva cantiere, l'azienda deve autocertificare che per il plesso organizzativo, cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.

Qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto verbale, l'azienda dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato, per l'appunto, un contratto di appalto verbale.

Con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa, l'azienda deve dichiarare altresì che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale a cui sono adibite maestranze in via continuativa.

4.3 Termini per la registrazione delle unità produttive

L'obbligo di registrazione delle unità produttive decorre dal periodo di paga marzo 2017 e consente di rilevare nel flusso Uniemens ciascun lavoratore e la relativa unità produttiva presso la quale quest'ultimo opera.

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire, di regola, entro l'ultimo giorno del mese successivo all'apertura della stessa avvalendosi dell'apposita procedura telematica, disponibile sul portale informatico dell'Inps. Ogni operazione con retroattività anteriore a quella sopra riportata deve essere autorizzata dall'Istituto su istanza dell'azienda.

5. MISURA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

L'importo dell'integrazione salariale da corrispondere a ciascun lavoratore è soggetto ad un limite mensile massimo, indipendentemente dal periodo di paga, e rivalutato annualmente in ragione dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (art. 3 D.Lgs 148/2015). L'Istituto, ciascun anno, con propria circolare pubblica gli importi aggiornati dei massimali e della retribuzione "soglia".

I limiti, per l'anno 2017, sono: 971,71 euro (importo lordo) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24; 1.167,91 euro (importo lordo) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24 euro.

Gli importi massimi, in relazione a quanto disposto dal co. 3 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 148/15, sono incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Per individuare l'importo massimale da applicare è quindi necessario determinare la retribuzione mensile lorda del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga.

Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i suddetti limiti, ragguagliando a ore la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.

L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

6. CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO E ADDIZIONALE

Le aliquote della contribuzione ordinaria a carico delle imprese dell'industria e artigianato edile per gli operai e gli impiegati sono, rispettivamente, pari al 4,70% ed all'1.70% (2.20% per le imprese sopra i 50 dipendenti) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

In relazione al personale apprendista l'aliquota della contribuzione deve essere applicata in misura diversa a seconda che il lavoratore apprendista svolga mansioni di operaio o di impiegato.

Il limite dei dipendenti è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L'impresa è tenuta a fornire all'Inps apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui sopra. Sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è commisurato al crescente utilizzo dei trattamenti integrativi. Pertanto, sarà pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre le suddette 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre le 104 settimane e fino al limite massimo di utilizzo previsto per il quinquennio mobile.

Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi di Cigo concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

7. ADEMPIMENTI AZIENDALI

7.1 Procedura

L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali, aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

- le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro;
- le entità e la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione che ha per oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti, o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali, si procede, su richiesta dell'azienda o dei soggetti sindacali prima richiamati, entro tre giorni dalla comunicazione stessa, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

Alle imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni relative all'informazione e alla consultazione sindacale si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

7.2 Modalità di presentazione e compilazione della domanda

Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa deve presentare alla sede Inps territorialmente competente, in via telematica, la domanda di concessione (mod. IGi 15 Ed) nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Tali informazioni sono inviate dall'Inps alle regioni e province autonome tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 148/15.

I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono, infatti, soggetti alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

I lavoratori vengono convocati dai Centri per l'impiego per la stipula del Patto di servizio personalizzato per il quale può essere sentito anche il datore di lavoro e con l'eventuale partecipazione dei fondi interprofessionali.

In caso di mancata presentazione o partecipazione alle iniziative di carattere formativo, sono previste decurtazioni di mensilità o perdita dell'integrazione salariale.

Per l'individuazione della struttura territorialmente competente alla concessione della Cigo, in particolare, si dovrà far riferimento:

- alla sede Inps presso cui è iscritta l'azienda, se l'unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l'azienda;
- alla sede Inps presso cui è ubicata l'unità produttiva, se la stessa unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l'azienda;
- alla sede Inps Direzione metropolitana o Direzione provinciale, se l'unità produttiva, oltre ad essere fuori provincia, è ubicata in un'area metropolitana o in una provincia con almeno una agenzia complessa.

Nel settore edile, sulla scorta di quanto stabilito in via amministrativa dall'Inps relativamente alla qualificazione dei cantieri come unità, l'assenza dei requisiti (cfr. Capitolo 4) che non consenta di qualificare il cantiere come unità produttiva, determinerà la competenza della sede Inps presso cui è iscritta l'azienda.

Per l'invio di una domanda telematica Cigo, dal 6 settembre 2016, è obbligatorio associare a questa uno specifico codice ("ticket") prelevato dalla applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS.

Alla domanda vanno allegate: la relazione tecnica, l'elenco nominativo dei lavoratori in formato CSV (fintantoché non verrà abrogato come anticipato dalla D.G. Inps), informativa e/o verbale di consultazione sindacale, autocertificazioni.

La relazione tecnica, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sarà considerata come fatta a pubblico ufficiale e pertanto soggetta ad ogni conseguenza di legge.

Un supporto indicativo circa i contenuti della relazione è possibile individuarlo negli allegati - fac-simile contenuti nella circolare Inps 139 dell'1 agosto 2016, relativi alle diverse causali di Cigo, a cui si fa esplicito rinvio.

Il file in formato CSV (conforme al modello predisposto dall'Inps), contenente diverse informazioni che le aziende sono tenute ad inviare unitamente alla domanda di Cigo,

deve essere compilato tenendo conto che nella colonna K dovrà essere indicato sempre 'N' e che le colonne B – C – D – E – F – J non devono essere compilate.

7.3 Termine di presentazione della domanda

La domanda di Cigo deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Nei casi di tardiva presentazione, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

7.4 Richiesta di rimborso o di pagamento diretto

La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazioni salariali è soggetta al termine di decadenza di sei mesi.

Tale termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, ove la notifica del provvedimento autorizzativo delle integrazioni salariali avvenga prima della predetta scadenza; qualora il periodo autorizzato sia già esaurito alla data della notifica del provvedimento, i sei mesi decorrono dal termine del periodo di paga in corso alla predetta data di notifica.

Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite la denuncia mensile UNIEMENS. In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà chiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all'ultimo mese di attività.

L'eventuale pagamento diretto della Cigo, che potrà essere richiesto dall'azienda anche nel momento della presentazione della domanda, utilizzando un apposito campo – quadro X “modalità di erogazione delle prestazioni” – è riconosciuto solo se i dati di bilancio comprovano, tramite la presentazione obbligatoria della documentazione di cui all'allegato 2 della circolare Inps n. 197/15, un indice di liquidità < 1. La richiesta in tale caso è accettata nello stesso provvedimento di accoglimento della Cigo, a cui dovrà far seguito l'invio del modulo SR41 da parte dell'azienda richiedente.

7.5 Provvedimento di concessione o reiezione

Dal 1° gennaio 2016 le Cigo sono concesse dalle sedi Inps territorialmente competenti (la competenza circa la definizione delle istanze di Cigo è rimessa ai Direttori di sede, salvo formale delega ai dirigenti) in base ai criteri individuati dal D.M. 15 aprile 2016 n. 95442.

La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.

Per le domande presentate prima del 29 giugno 2016, le sedi continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l'esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali.

Per le domande presentate dal 29 giugno 2016 non corredate dalla relazione tecnica le aziende devono procedere all'integrazione documentale.

Per la corretta gestione delle istanze di Cigo, nelle ipotesi in cui la sede competente ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, dovrà essere attivata la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442.

Tale procedura dovrà consentire alle aziende di sanare le carenze documentali dell'istanza o della relazione tecnica.

Ogni comunicazione tra sede Inps ed azienda, compresa quella utile a fornire gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria di cui all'art. 11 del Decreto n. 95442/16, dovrà avvenire preferibilmente e non tassativamente tramite PEC o cassetto bidirezionale.

La mancata risposta a tali ultime richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.

Un eventuale provvedimento di reiezione dovrà peraltro contenere, tra le motivazioni, l'indicazione dell'avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa.

Il provvedimento di concessione o di reiezione della Cigo deve contenere una congrua motivazione, che contenga anche riferimenti ad elementi documentali e di fatto presi in considerazione dalle Sedi, come ad es. la prevedibilità ex ante della ripresa dell'attività.

Con riferimento al procedimento istruttorio e decisorio delle Sedi Inps, il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale, costituendo una condizione di ammissibilità della domanda, determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta di integrazione salariale.

7.6 Ricorso

In caso di mancata autorizzazione alla Cigo, è ammesso ricorso entro 30 gg. dalla comunicazione al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee. Il termine di 30 giorni è ordinatorio e non perentorio. I ricorsi possono, quindi, essere presentati anche dopo i termini previsti dalle norme vigenti, purché non sia intervenuta la prescrizione (pari a 60 gg. al TAR) per esercitare il diritto all'azione giudiziaria (messaggio Inps n. 2939/13).

Il provvedimento di reiezione totale o parziale deve contenere una congrua motivazione anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell'attività.

A nulla rilevano le circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la Cigo.

8. COPERTURA PREVIDENZIALE

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

9. FERIE E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

In merito alla fruizione delle ferie residue in caso di domanda di Cigo, si richiama integralmente il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 19/11 (mess. INPS n. 9268 del 30 maggio 2012).

In particolare, nelle ipotesi di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di zero ore, sono state date indicazioni interpretative in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di Cigo, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della Cigo stessa, ed inoltre in merito alla possibilità per il datore di lavoro, autorizzato ad un periodo di Cigo, di dover comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell'anno di maturazione.

Riguardo queste due ipotesi, si precisa che l'esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva.

Invece, nelle ipotesi di Cigo parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta.

10. MALATTIA E CASSA INTEGRAZIONE

Il trattamento d'integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista. Pertanto, se durante la sospensione dal lavoro con cassa integrazione a 0 ore sopravviene uno stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire della Cassa Integrazione.

Se l'evento dello stato di malattia precede l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, potranno verificarsi due circostanze:

- il lavoratore in malattia entrerà in Cig dalla data di inizio della stessa se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività;
- il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene.

È opportuno ricordare che se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

Bibliografia

- *D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148/15*: Titolo I: Trattamenti di integrazione salariale Capo I Disposizioni Generali (art. 1 - 9) Capo II Cigo (art. 9 - 18).
- *D. M. 15 aprile 2016, n. 95442*.
- *D.Lgs. 7 ottobre 2016, n. 185*.
- *Circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015 "Prime indicazioni per l'applicazione del D.Lgs. n. 148/15"*.
- *Messaggio Inps n. 7336 del 7 dicembre 2015 "Criteri per la qualificazione dei cantieri come unità produttiva"*.
- *Circolare Inps n. 7 del 20 gennaio 2016 "Strutture Inps territorialmente competenti"*.
- *Messaggio Inps n. 2908 del 1 luglio 2016 "Il nuovo procedimento di concessione e obbligo della Relazione tecnica"*.
- *Circolare Inps n. 139 del 1 agosto 2016 "Le causali di intervento ed i criteri di esame previsti dal D. M. 15 aprile 2016, n. 95442"*.
- *Circolare Inps n. 9 del 19 gennaio 2017 "Cig Istruzioni tecniche - compilazione UniEmens"*.
- *Circolare Inps n. 56 dell'8 marzo 2017 "Obblighi in materia di censimento delle unità produttive"*.
- *Messaggio Inps n. 1444 del 31 marzo 2017 "Nuove funzionalità per la gestione delle unità produttive"*.
- *Nota Ministero del Lavoro Prot. n. 6328 del 13 aprile 2017 "Questioni in materia di Cassa integrazioni guadagni"*.
- *Nota Ministero del Lavoro Prot. n. 0009631 del 14 giugno 201 "Lettera parti sociali settore dell'edilizia"*.

